



COMUNI DI CISTERNA DI LATINA – SEZZE - SERMONETA
(PROVINCIA DI LATINA)
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE
DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)
AI SENSI DELL'ART. 33 BIS D. LGS 163/2006

INDICE

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 - OGGETTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

ART. 3 - DURATA

ART. 4 - COMPITI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

ART. 5 - ATTIVITÀ DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

ART. 7 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SUA

ART. 9 – CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 10 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

ART.11 - ONERI FINANZIARI

ART.12 - FINANZIAMENTI

ART.13 - RECESSO

ART.14 - RISERVATEZZA

ART.15 – PREVENZIONE CELLA CORRUZIONE

ART.16 - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.17 - RINVII

ART.18 - REGISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di Dicembre, con la presente convenzione

tra

Il Comune di Cisterna di Latina (C.F. 80003790591), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv.to Eleonora Della Penna, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale n.09 del 26.03.2015, n. 55 del 30-11-2015 e n.66 del 16.12.2015

e

Il Comune di Sezze (C.F.00130430598), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Andrea Campoli, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale n.14 del 26.03.2015 e n. 87 del 18.12.2015;

e

Il Comune di Sermoneta (C.F. 80003970599), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Claudio Damiano, nato a Benevento il 10/02/1956, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2015;

PREMESSO:

CHE l'art. 33, co. 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 9 del D.L. 66/2014, dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo (con decorrenza dall'1/1/2015) di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

CHE i Decreti Legge n. 66/2014 e n. 90/2014 hanno ridefinito il quadro riguardante le modalità di svolgimento delle gare, nell'ottica dell'aggregazione della domanda, stabilendo che a partire dal primo gennaio 2015, poi postergato al 1 luglio, successivamente al 1 settembre e, da ultimo, al 1 novembre 2015, devono essere svolte in modo associato le procedure riguardanti i servizi e le forniture, mentre a partire dal primo luglio 2015 quelle relative ai lavori pubblici;

CHE il legislatore ha completamente riscritto l'art.33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti riguardanti le centrali di committenza e che pertanto, tutti i Comuni, esclusi i capoluoghi di Provincia, devono attrezzarsi per far fronte alle nuove disposizioni di legge, in quanto le aggregazioni necessitano di stesura di atti convenzionali o istituzione di uffici comuni, nel caso di Unioni di Comuni esistenti;

CHE pare opportuno predisporre una convenzione-quadro, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, che comporta la necessità di adeguare le risorse umane e materiali in rapporto al numero di enti che intenderanno aderire alla convenzione e al conseguente carico di lavoro;

CHE l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE in applicazione del dettato dell'art.30 del D.Lgs n. 267/00 i Comuni di Cisterna di Latina, Sezze e Sermoneta, intendono gestire in forma convenzionata la STAZIONE UNICA APPALTANTE (da ora in poi definita S.U.A.) con la presente convenzione, che definisce i compiti spettanti alla stessa;

CHE lo stesso schema di convenzione sarà adottato dagli altri enti che chiederanno l'attivazione del servizio associato successivamente alla sottoscrizione del presente;

CHE attraverso la S.U.A. è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

CHE una struttura altamente qualificata assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, e permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

CHE tale modello di gestione delle gare pubbliche consente, anche, un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

CHE la costituzione di una S.U.A. è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, che consiste prioritariamente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

CHE ai sensi dei Decreti Legge n. 66/2014 e n. 90/2014, nonché dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti riguardanti la S.U.A., è necessario provvedere e disciplinare la gestione associata della Stazione Unica Appaltante, in capo al Comune di Cisterna di Latina in accordo con il Comune di Sezze e il **Comune di Sermoneta**;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Cisterna di Latina n.09 del 26.03.2015, n. 55 del 30-11-2015 e n. 66 del 16.12.2015, del Comune di Sezze n.14 del 26.03.2015 e n.87 del 18.12.2015 e del Comune di Sermoneta n. 77 del 21.12.2015 che qui si intendono integralmente riportate;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSA

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.
3. Altre pubbliche amministrazioni potranno aderire ai servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto.

ART. 2 – OGGETTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Cisterna di Latina, di Sezze e di **Sermoneta**, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire la STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A), presso il Comune di Cisterna di Latina (capo convenzione), ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo in applicazione dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La S.U.A. opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio.
2. L'ambito territoriale ove opererà la S.U.A. è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
3. La S.U.A non ha soggettività giuridica e, pertanto tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla S.U.A. con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
4. L'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) avverrà ad iniziativa del soggetto designato quale responsabile della S.U.A. ed al contempo nominato quale Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Unica Appaltante (RASA)

ART. 3 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata di anni tre dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata per pari periodo con atto deliberativo di Giunta nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, salvo diverse disposizioni di legge, o modifiche che le parti, in ogni momento ritenessero opportuno attivare nel corso della durata della presente convenzione, compreso lo scioglimento anticipato che dovrà essere deciso dall'organo consiliare dell'ente che ha aderito al presente atto.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

ART. 4 – COMPITI DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

1. La S.U.A. ha il compito di curare:

- a) le procedure di gara per l'appalto e/o concessioni di lavori pubblici nonché quelle per servizi e forniture svolte in maniera singola od associata a partire da € 40.000,00 in su, ivi comprese quelle di rilievo comunitario rientranti nel campo di applicazione del Codice appalti (D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010) a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni di legge in materia di ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, per i comuni aderenti con popolazione al di sopra dei 10.000 abitanti;
 - b) tutte le procedure di gara per appalti e/o concessioni di lavori pubblici nonché quelle per servizi e forniture svolte in maniera singola od associata a prescindere dall'importo ivi comprese quelle di rilievo comunitario rientranti nel campo di applicazione del Codice appalti (D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010) a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni di legge in materia di ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, per i comuni aderenti con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti fino a diversa previsione normativa. Sono compresi: i cottimi fiduciari di cui all'art. 125 del dlgs. 163/2006, gli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 commi 8 e 11 del dlgs. 163/2006 e le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta previste dall'art. 125, comma 3 del dlgs. 163/2006;
 - c) la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli enti associati;
 - d) il supporto nella gestione degli affidamenti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria tramite MePA e/o altra centrale di committenza regionale;
 - e) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche inerenti le modalità di affidamento di appalti di lavori , servizi e forniture uguali/ superiori ai € 40.000,00;
 - f) la definizione di schemi di bandi e di disciplinare di gara tipo;
 - g) promozione e organizzazione di comunità professionali e di pratica per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze e dello sviluppo della collaborazione tra Comuni.
2. Sono escluse dalla presente convenzione, per i comuni aderenti con popolazione al di sopra dei 10.000 abitanti, tutte le procedure di affidamento mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. a), nonché le ipotesi di affidamento diretto di carattere eccezionale così come disciplinate dal comma 5 e 6 dell'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 ed eventualmente dai singoli regolamenti degli enti.
3. Sono escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di affidamento mediante utilizzo diretto da parte del Comune del mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA), delle Convenzioni Consip S.p.A. ed i prodotti forniti da altre centrali di committenza regionali.
4. La presente convenzione non si applica:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
 - c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1,lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

g) alle procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, e secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991 che testualmente prevede "Gli Enti pubblici.....possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1 comma 1 lett b)

5. La presente convenzione non si applica, inoltre, a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

6. Gli organi esecutivi possono anche successivamente, implementare l'elenco dell'espletamento delle attività convenzionate, fatto salvo disposizioni normative diverse.

ART. 5 – ATTIVITÀ DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

1. La SUA:

cura la gestione delle procedure di gara; in particolare, nell'ambito della fase procedimentale dell'appalto dei servizi, forniture e lavori, che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara;

In particolare:

a) concorda con l'ente aderente la procedura di gara, il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente ed eventuali atti aggiuntivi;

b) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, collabora con l'ente aderente nella individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

c) acquisisce gli elaborati progettuali posti alla base di affidamento di lavori, servizi e forniture verificandone la congruenza con le modalità di appalto concordate con particolare riguardo ai capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi la protocollazione e gli obblighi di pubblicità;

e) redige tutti gli atti di gara;

f) verbalizza le sedute di gara, sia pubbliche che private;

g) cura l'accesso agli atti di gara;

h) provvede alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di procedura di affidamento;

i) provvede alla proposta di aggiudicazione definitiva;

l) acquisisce i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza, inviandoli in originale, all'ente aderente tenuto alla stipulazione;

m) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

n) archivia digitalmente gli atti di gara di ciascun procedimento;

2. Il Responsabile della S.U.A.

a) nomina il Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati partecipando, di norma, in qualità di Presidente (in caso di incompatibilità l'incarico di Presidente della Commissione di Gara sarà attribuito ad altro funzionario del Comune di provenienza in possesso dei relativi requisiti di idoneità);

b) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

c) gestisce eventuali risorse a lui assegnate nei bilanci dei singoli enti;

d) trasmette all'ente associato il rendiconto finanziario delle spese sostenute (vedi art. 11).

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente il Responsabile della S.U.A. fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

a) il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente delegante, richiede con propria nota, completa della determina a contrarre (atta ad approvare o che da atto della avvenuta approvazione degli elaborati progettuali a base di affidamento), indirizzata al Responsabile/Dirigente della S.U.A., l'avvio rispetto al singolo intervento affidatogli, delle attività di competenza della S.U.A.. Una volta ricevuta tale nota il Responsabile/Dirigente della S.U.A., immediatamente, provvede ad individuare, tra i dipendenti incardinati presso la S.U.A., il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.4 ss L. 241/90 per quanto attiene le attività di competenza della S.U.A., comunicando immediatamente il nominativo ed i riferimenti al RUP dell'Ente delegante. La S.U.A. si impegna, entro gg. 30 dalla ricezione della determina a contrarre, ad attivare la procedura di gara salvo casi di comprovata e motivata urgenza che dovranno essere attivati nell'immediatezza e comunque entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza;

b) completata la procedura di aggiudicazione, la S.U.A. rimette l'integrale fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di **avvenuta** aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali;

c) tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento e/o rettifica, vi provvederà la S.U.A.;

d) dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra Ente convenzionato e appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente convenzionato rimanendovi la S.U.A. estranea;

e) ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5- quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva, il Responsabile della S.U.A. è anche il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti.

2. Accordi successivi con gli enti aderenti potranno prevedere in capo alla S.U.A. anche le fasi successive alla fase procedimentale dell'acquisizione di servizi e forniture, nonché di esecuzione di lavori.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, ecc.) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo esprese, concordate deleghe.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente trasmettere alla S.U.A.:

a) entro 10 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco triennale delle OO.PP. nonché l'elenco degli appalti per i quali si prevede l'affidamento mediante ricorso alla S.U.A. in applicazione della presente convenzione;

b) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii., per le fasi diverse da quelle delegate alla S.U.A.;

c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

d) la stipula del contratto d'appalto;

- e) l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, fatta salva la competenza della S.U.A. nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni agli enti aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;
- f) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi e ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;
- g) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 163/2006.
3. L'ente aderente potrà avvalersi del supporto della S.U.A. nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto, varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).
4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la S.U.A. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SUA

1. La S.U.A. opera presso la sede del Comune di Cisterna di Latina, anche con il contributo dei dipendenti dei Comuni associati che assumono, di volta in volta, la veste di R.U.P. (art. 7 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010) con riferimento al singolo lavoro, servizio o fornitura da affidare.
2. Il Responsabile della S.U.A. verrà nominato dal Sindaco del Comune di Cisterna di Latina sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti.
3. Il Responsabile della S.U.A. potrà procedere in accordo con il/i Dirigenti di Settore/Area del Comune aderente, e stabilire con proprio atto la migliore forma collaborativa, disciplinando nel dettaglio le attività tecnico-amministrative da seguire nelle procedure di affidamento, anche alla luce dei singoli Piani Anticorruzione comunali e dei Programmi sulla trasparenza.
4. Oltre al Responsabile della S.U.A. ed ai dipendenti assegnati all'Ufficio, individuati secondo le modalità previste dei singoli enti in relazione al numero ed alle attività conferite, la S.U.A. può avvalersi di personale degli enti associati esperti in materie ambientali, urbanistica e contabili, di servizi o forniture secondo quanto disciplinato in appositi successivi accordi che di volta in volta verranno assunti con i Comuni che si avvarranno del servizio.
5. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.
6. I dipendenti che, ricoprendo la qualifica di R.U.P. presso l'amministrazione di appartenenza, possono operare presso la Stazione Unica Appaltante, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, e tale impiego ha natura occasionale e durata determinata, precisamente per il solo espletamento degli adempimenti inerenti la procedura di gara (sedute di gara, predisposizione documenti etc.) e per tutta la durata degli stessi.
7. L'impiego presso la S.U.A. non deve necessariamente importare il trasferimento fisico dell'unità presso l'Ufficio delegato, ben potendo la stessa unità continuare ad operare, ove nulla vi osti, nella sede di provenienza, anche a mezzo della predisposizione sui siti ufficiali dei comuni convenzionati di piattaforme informatiche per lo scambio, l'acquisizione ed elaborazione di dati.
8. Lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, deve essere contenuta entro il normale orario lavorativo, salvo diversa indicazione.
9. La gestione dei flussi documentali della procedura di gara viene espletata presso la Stazione Unica Appaltante utilizzando il protocollo informatico del Comune di Cisterna di Latina provvedendo alla protocollazione degli atti *da e per* la Stazione unica appaltante antepoendo la dicitura S.U.A. alla numerazione ordinaria del Comune medesimo.
10. Gli enti di provenienza del personale di volta in volta operativo presso la S.U.A. continuano ad accollarsi e pagare, al personale medesimo, il trattamento economico fondamentale e quello accessorio anche con riferimento alle attività svolte dal medesimo personale presso la S.U.A. e per la durata delle stesse.

ART. 9 – CONFERENZA DEI SINDACI

E' prevista la costituzione della Conferenza dei Sindaci, qualora uno dei Sindaci dei Comuni aderenti chieda di riunirsi per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della S.U.A, per monitorare e per verificare l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

ART. 10 – GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla S.U.A. se attinente alle attività dalla stessa espletate. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

A tal proposito ogni bando, dovrà riportare la presente disposizione.

ART. 11 - ONERI FINANZIARI

1. La S.U.A. agisce nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. Al Comune delegato viene riconosciuto annualmente un contributo economico pari ad € 0,20 ad abitante, a titolo di rimborso dei costi di cancelleria, fax, energia elettrica e beni di consumo, oltre che per la realizzazione di una piattaforma informatica comune (prendendo a riferimento il numero di abitanti del penultimo anno dato ISTAT).
3. Tale importo dovrà essere versato in unica soluzione alla data del 31 Dicembre di ogni anno in un apposito e specifico capitolo di bilancio del Comune di Cisterna di Latina. Eventuali rimodulazioni di tale importo potranno essere assunte con delibere di Giunta comunale, previa relazione istruttoria da parte della S.U.A..
4. Restano a totale carico del comune nel cui interesse viene celebrata la gara i seguenti costi:
 - Spese di pubblicazione, ove per legge non siano a carico dell'appaltatore;
 - Costi legati alla nomina di esperti esterni;
 - Spese relative ad incarichi legali per contenzioso in atto;
 - contributi per l'A.N.A.C..
5. Di tali oneri il Comune delegato provvederà ad informare prontamente i comuni aderenti che effettueranno i necessari impegni contabili e provvederanno alla relativa liquidazione entro sessanta giorni dalla richiesta.
6. Le spese sostenute per la pubblicità legale delle procedure saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto e sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, n.221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune che ha richiesto la procedura.

ART. 12 – FINANZIAMENTI

1. La S.U.A, per il tramite del Comune di Cisterna di Latina, si impegna, qualora possibile, a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che usufruiscono dei servizi.
2. Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione saranno utilizzati per abbattere i costi di gestori da parte degli enti aderenti o per migliorare o implementare le attività della S.U.A..

ART. 13 – RECESSO

1. Ogni ente aderente ha facoltà di recedere, con adozione di specifico atto consiliare.
2. Il recesso potrà avvenire, previa comunicazione dello stesso, indirizzata al Sindaco del Comune Capofila e ai Sindaci dei comuni aderenti. Saranno comunque al Comune capofila le quote di spettanza fino al momento del recesso, fermo restando l'ultimazione dei procedimenti eventualmente in corso.

Art. 14 - RISERVATEZZA

1. La S.U.A per mezzo del Responsabile o altra persona da questi individuata, gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Responsabile della S.U.A. o altra persona da questi individuata è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. Il Responsabile della S.U.A., individuerà con proprio atto il migliore assetto operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 15- PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. La S.U.A. svolgerà le attività di propria competenza nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune Capofila, per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla S.U.A. devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

ART. 16 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra enti associati e la S.U.A. avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.
2. Per la definizione delle controversie derivanti dalla presente convenzione, è competente il Foro di Latina, qualora non abbia dato esito positivo un preventivo tentativo di bonaria conciliazione tra le parti.
3. La presente convenzione obbliga gli enti aderenti dalla data di singola sottoscrizione, che pertanto potrà avvenire anche per adesione in momenti successivi.
4. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.
5. Nel caso in cui la normativa successiva alla data di stipula della presente convenzione dovesse prevedere che anche i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possano procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, si applicheranno anche ai comuni aderenti con popolazione inferiore le disposizioni previste ad oggi per i comuni con popolazione superiore.

ART. 17 - RINVII

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 18 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986. 16. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato in modalità digitale